1. **ISTRUZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA E AGLI ALLEGATI OBBLIGATORI E OPZIONALI**

La Domanda (**Documento 1**), i relativi Allegati Obbligatori (**Documento 2a/2b/2c** e D**ocumento 3**) sono autocomposti in un unico file .pdf dal sistema GeCoWEB, successivamente alla finalizzazione del Formulario.

Prima di essere inviato via PEC, il documento deve essere opportunamente sottoscritto con Firma Digitale.

Il Richiedente in forma singola o il Capofila di una Aggregazione Temporanea deve sottoscrivere la Domanda (**Documento 1**), l’allegato di sua competenza (**Documento 2a**) e la Dichiarazione di Assolvimento dell’imposta a di bollo (**Documento 3**).

In caso di Aggregazione Temporanea, il file contiene anche una copia del **Documento 2b** per ogni componente dell’Aggregazione: il Legale Rappresentante di ogni Richiedente che fa (o farà) parte di una Aggregazione Temporanea, diverso dal Capofila (Altri Partner) deve sottoscrivere la parte di propria competenza apponendo la propria Firma Digitale.

In presenza di OdR iscritti al Registro delle Imprese Italiano, che sono pertanto entrati nel sistema come Impresa, utilizzando l’apposito token, il file contiene per ognuno di essi una copia del **Documento 2b**, che contiene specifiche dichiarazioni relative a tale tipologia di Richiedente: il Legale Rappresentante di ogni OdR che sia iscritto al Registro delle Imprese Italiano deve sottoscrivere la parte di propria competenza apponendo la propria Firma Digitale.

In presenza di OdR non iscritti al Registro delle Imprese Italiano, il file contiene per ognuno di essi, in sostituzione del Documento 2b, una copia del **Documento 2c**: il Legale Rappresentante di ogni OdR deve sottoscrivere la parte di propria competenza apponendo la propria Firma Digitale.

Si sottolinea che il **Documento** **3** deve essere completato apponendo la marca da bollo a servizio della Domanda. Il file .pdf deve pertanto essere stampato, completato applicando la marca da bollo, scansionato e quindi opportunamente sottoscritto con Firma Digitale.

La Domanda (**Documento 1**) con i relativi Allegati Obbligatori (**Documento 2** e **Documento 3**), devono essere quindi inviati a mezzo PEC entro i termini previsti nel Capitolo 5 del Disciplinare, dal Richiedente che ha sottoscritto la Domanda.

Inoltre si evidenzia che è possibile apporre la Firma Digitale in tutti i punti in cui è richiesta, ovvero sottoscrivere l’intero file; in tal caso la firma si intenderà comunque apposta in calce alla Domanda e in calce ai singoli Documenti allegati.

Alla PEC di invio della Domanda e degli Allegati Obbligatori dovranno inoltre essere allegati gli Allegati Opzionali (**Documento 4** e **Documento 5**) **solo nel caso** in cui i firmatari del Documento 2 – nelle diverse formulazioni, 2a, 2b e 2c – abbiano rapporti di parentela che generano conflitto di interessi (**Documento 4**) o abbiano richiesto o ottenuto altri Aiuti o misure di sostegno sulle medesime Spese Ammissibili (**Documento 5**).

In caso di Aggregazione Temporanea, deve pertanto essere predisposto un Documento 4 per ogni Partner, incluso il Capofila, in presenza di rapporti di parentela o affinità in esso indicati e un Documento 5 per ogni Partner, incluso il Capofila, che abbia richiesto o ottenuto altri Aiuti o misure di sostegno pubblico sulle medesime Spese Ammissibili.

Non è necessario fornire il Documento 4 qualora il Richiedente non abbia rapporti di parentela o affinità in esso indicati.

Non è necessario fornire il Documento 5 qualora il Richiedente non abbia richiesto o ottenuto altri Aiuti o misure di sostegno pubblico sulle medesime Spese Ammissibili.

1. **FOCUS SU DIMENSIONE DI IMPRESA E DE MINIMIS**

Sia riguardo alla dimensione di Impresa, sia riguardo al De Minimis, **non è sufficiente fare riferimento alla sola Impresa Richiedente, ma è necessario fare riferimento anche alle altre Imprese che con questa hanno “relazioni” di varia natura.**

Le possibili “relazioni” fra Imprese, in applicazione dell’Allegato 1 dell’RGE e al Reg De Minimis, sono classificate come segue:

1. relazioni dirette fra imprese **(IMPRESE COLLEGATE direttamente)**:
2. un’impresa detiene la maggioranza delle quote o azioni o dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
3. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
4. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
5. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
6. Relazioni di cui al punto 1, per il tramite di una o più altre Imprese. **(IMPRESE COLLEGATE indirettamente, per il tramite di altre Imprese)**
7. Relazioni di cui al punto 1 per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali Imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui. Si considerano operare sullo “stesso mercato rilevante” le Imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su “mercati contigui” le Imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due). **(IMPRESE COLLEGATE indirettamente, per il tramite di persone fisiche)**
8. Relazioni fra imprese che non siano Collegate ai sensi dei punti precedenti, in cui un'Impresa (Impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra Impresa (Impresa a valle).  **(IMPRESE ASSOCIATE)[[1]](#footnote-1).**

Inoltre, ai fini della verifica della dimensione di Impresa, è necessario verificare se vi sia la presenza di Enti Pubblici che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione superiore al 25%[[2]](#footnote-2): in tal caso, infatti, l’Impresa non è classificabile come PMI.

**Il Richiedente che non abbia alcuna “relazione” con altre Imprese è definibile Impresa Autonoma.**

**Le relazioni rilevanti ai fini delle verifiche della dimensione di Impresa non coincidono con quelle rilevanti ai fini delle verifiche relative al De Minimis.**

* Il perimetro di riferimento per **la verifica della dimensione di Impresa** comprende tutte le relazioni sopra indicate e di seguito riportate:
	+ Imprese Collegate direttamente (punto 1)
	+ Imprese Collegate indirettamente per il tramite altre Imprese (punto 2)
	+ Imprese Collegate indirettamente per il tramite di persone fisiche (punto 3)
	+ Imprese Associate (punto 4)

Rileva inoltre la presenza di Enti Pubblici con partecipazioni, anche congiunte, superiori al 25%.

Ai fini della verifica della dimensione di Impresa, ai dati dell’Impresa Richiedente si aggiungono per intero i dati relativi alle Imprese Collegate, direttamente e indirettamente, e in proporzione alla partecipazione i dati delle imprese Associate.

Se è disponibile il bilancio consolidato, si considerano i dati in esso indicati e, pertanto, non si prendono ulteriormente in considerazione i dati delle Imprese rientranti nel perimetro di riferimento i cui dati sono inclusi nel bilancio consolidato,

I dati di riferimento sono quelli dell’ultimo bilancio. Tuttavia si richiede di fornire anche i dati riferiti al penultimo bilancio, in quanto in caso di superamento – verso l’alto o verso il basso – dei livelli soglia previsti dal RGE, tale superamento è preso in considerazione solo se mantenuto per due esercizi.

* Il perimetro di riferimento per **le verifiche relative agli Aiuti De Minimis** include solo le seguenti relazioni, che definiscono il concetto di “Impresa Unica”:
	+ imprese collegate direttamente (punto 1)
	+ Imprese collegate indirettamente per il tramite di altre Imprese (punto 2).

Sono rilevanti gli Aiuti De Minimis richiesti o ottenuti dalle Imprese rientranti nel perimetro dell’Impresa Unica nell’esercizio in corso e nei due precedenti.

Qualora l’Aiuto De Minimis richiesto o ottenuto non sia informa di Sovvenzione (contributo a fondo perduto) ma in forma diversa (ad esempio garanzia o finanziamento agevolato), l’importo dell’Aiuto De Minimis da indicare è la corrispondente Equivalente Sovvenzione Lorda, o “ESL”, che è comunicata al beneficiario dal soggetto che eroga l’Aiuto De Minimis.

Si precisa che – nella misura in cui i due perimetri di riferimento coincidono – le informazioni indicate nei diversi Documenti dovranno essere fra loro coerenti; in ogni caso i dati dichiarati nell’ambito del medesimo Documento o nei diversi Documenti dovranno risultare fra loro non contrastanti.

A titolo meramente esemplificativo, è rappresentato di seguito graficamente un esempio di gruppo societario in cui i perimetri rilevanti per la verifica della dimensione di impresa e del rispetto dei limiti degli Aiuti De Minimis non coincidono.

**ESEMPIO ILLUSTRATO**

Fermi restando i maggiori dettagli forniti dalle definizioni attinenti, che si riportano per comodità in calce alla presente Sezione “Modulistica e Istruzioni” (e il contenuto delle norme ivi richiamate), e pur non potendo rappresentare in modo esaustivo le tante differenti situazioni in cui si possono trovare le singole Imprese Richiedenti, si fornisce un esempio grafico di un “gruppo di imprese” in cui **Impresa Unica** e il perimetro delle **Imprese Collegate** e delle **Imprese Associate** non coincidono:



Per la verifica del rispetto del De Minimis, rileva l’ambito di consolidamento dell’**Impresa Unica**, rappresentato graficamente come l’insieme delimitato dalla linea più scura.

Per determinare la Dimensione di impresa (Micro, Piccola o Media) vanno invece sommati (o consolidati) i dati rilevanti (addetti, fatturato e attivo patrimoniale) delle Imprese contenute nell’insieme delimitato dalla linea più chiara:

1. Imprese facenti parte dell’**Impresa Unica**, in quanto sono **Imprese Collegate**, ossia Imprese controllate o controllanti, direttamente o indirettamente tramite altre Imprese;
2. altre **Imprese Collegate** ossia Imprese controllate o controllanti indirettamente, tramite persone fisiche (se operano nello “stesso mercato rilevante” o in “mercati contigui”), non facenti parte dell’**Impresa Unica**;
3. **Imprese Associate** all’Impresa Richiedente e alle sue **Imprese Collegate**, nonché Imprese Collegate con le **Imprese Associate**; in tal caso, però, i dati vanno sommati in proporzione alla partecipazione detenuta.

Ovviamente non vanno sommati i dati di bilancio delle imprese che dovessero già essere rappresentati in un bilancio consolidato[[3]](#footnote-3).

**Definizioni rilevanti**

Al fine di agevolare la corretta compilazione dei Documenti si riportano di seguito, in ordine logico, le definizioni riportate nell’articolo 2 del Disciplinare rilevanti con riferimento alle dimensioni di Impresa e al De Minimis:

|  |  |
| --- | --- |
| 33. | «**Impresa Autonoma**»: qualsiasi Impresa non classificata come Impresa Collegata o come Impresa Associata ai sensi dell’Allegato I al RGE. |
| 34. | «**Impresa Unica**»: l’insieme di Imprese, come definito all’art. 2 (2) del De Minimis, tra le quali esista almeno una delle relazioni seguenti:1. un’Impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra Impresa;
2. un’Impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra Impresa;
3. un’Impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra Impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
4. un’Impresa azionista o socia di un’altra Impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra Impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le Imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre Imprese, sono anch’esse considerate un’Impresa Unica. |
| 36. | «**Imprese Collegate**»: in conformità all’allegato I al RGE e all’art. 2 (2) del Regolamento De Minimis, fatte salve le eccezioni ivi previste, sono le Imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano l’insieme di Imprese definite come “Impresa unica” ed inoltre le Imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali Imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui. Si considerano operare sullo “stesso mercato rilevante” le Imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su “mercati contigui” le Imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due). |
| 35. | «**Imprese Associate**»: in conformità all’Allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste, sono tutte le Imprese non classificate come Imprese collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'Impresa (Impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra Impresa (Impresa a valle). Non sono considerate Associate, anche se hanno una partecipazione superiore al 25%, purché comunque non risultino Collegate (in base ad una o più relazioni che determinano Impresa Unica), i seguenti soggetti: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, “business angels” (persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolari attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate) a condizione che il totale complessivamente investito nell’impresa da tali “business angels” non sia superiore a 1.250.000 Euro; università o centri di ricerca senza scopo di lucro; investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 mila abitanti. |
| 40. | «**Micro, Piccola e Media Impresa**»o«**PMI**»: l’Impresa, compresi i Liberi Professionisti, che soddisfa i requisiti di cui l’Allegato I del RGE (Definizione di PMI), con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dimensione** | **Occupati** | **Fatturato annuo** | **Totale di bilancio annuo** |
| Micro Impresa | < 10 | Max € 2 Mln | Max € 2 Mln |
| Piccola Impresa | ≥ 10; < 50 | Max € 10 Mln | Max € 10 Mln |
| Media Impresa | ≥ 0; < 250 | Max € 50 Mln | Max € 43 Mln |

Fermi restando i maggiori dettagli previsti nell’allegato 1 al RGE e, per quanto riguarda le modalità di calcolo, nel Decreto del Ministero attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003: 1. gli occupati, calcolati in termini di Unità Lavorative Annue («ULA»), il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale attività) devono fare riferimento ai dati dell’ultimo bilancio approvato o in mancanza all’ultima dichiarazione dei redditi presentata;
2. è sufficiente rispettare una sola delle due soglie previste per il fatturato ed il totale di bilancio annuo (totale attività);
3. se un’Impresa supera tali soglie, in qualsiasi direzione, essa perde o acquisisce la qualifica di micro, piccola, media o grande Impresa solo se questo scostamento avviene per due anni consecutivi;
4. per le Imprese non Autonome dette soglie devono essere calcolate consolidando i dati delle Imprese Collegate e, pro quota, delle Imprese Associate;
5. un’Impresa non è una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, fatte salve le limitate eccezioni previste nell’Allegato I al RGE[[4]](#footnote-4).
 |
| 31. | «**Grande Impresa**» o «**GI**»: Impresa che supera i massimali previsti per la Media Impresa fissati nell'Allegato I del RGE (Definizione di PMI). |
| 19. | «**Regolamento De Minimis**» o «**De Minimis**»: il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “De Minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013, che prevede, tra l’altro e con eccezioni, che l’importo complessivo degli aiuti De Minimis concessi da uno Stato membro a un’Impresa Unica in termini di ESL, non può superare Euro 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari (in caso di imprese operanti nel settore dei trasporti di merci su strada per conto terzi tale sogli è ridotta a Euro 100.000,00). |

**Si precisa infine che per Aiuto De Minimis “OTTENUTO” si deve intendere un Aiuto che sia stato concesso.**

**Solo qualora l’Aiuto effettivamente erogato (a saldo) sia di importo inferiore rispetto all’Aiuto concesso, si potrà rettificare il valore del De Minimis utilizzato per effetto della concessione.**

**Pertanto, ove si verifichi tale caso, nelle tabelle va indicato tale minore importo, nell’apposita colonna.**

Al fine di evitare confusione, si raccomanda di non indicare fra gli Aiuti erogati le erogazioni parziali (anticipazioni o SAL), **ma solo** **le erogazioni completate**, sia nel caso l’importo erogato sia pari a quello concesso, sia nel caso in cui l’importo complessivamente erogato sia risultato inferiore a quello concesso.

1. **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI A DIMENSIONE DI IMPRESA E DE MINIMIS**

Si tratta di Documenti che **non devono essere prodotti dagli OdR.**

Il **Documento 6**, nella formulazione alternativa Documento 6a e Documento 6b, è funzionale alla verifica della dimensione di Impresa (Micro, Piccola o Media Impresa).

Il Documento 6 **non sarà pertanto richiesto alle** Imprese Richiedenti che nel Formulario, e quindi nel Documento 2a/2b si sono dichiarate **Grandi Imprese**.

**A tutti i Richiedenti che non sono OdR e si sono dichiarati Micro, Piccola o Media Impresa, sarà richiesto di presentare alternativamente il Documento 6a o il Documento 6b.**

Si precisa che **in caso di Aggregazioni Temporanee** tutti i Partner (inclusi il Capofila ed i Liberi Professionisti) devono predisporre alternativamente il Documento 6a o il Documento 6b, con l’unica eccezione dei Partner che si sono dichiarati Grandi Imprese o che sono OdR.

Il **Documento 6a** è dedicato alle PMI Richiedenti che **non hanno con altre Imprese alcuna relazione** fra quelle puntualmente elencate nel precedente Capitolo 3. “Focus su dimensioni di Impresa e De Minimis” e che sono pertanto definibili “**IMPRESE AUTONOME**”.

Il Documento 6a deve essere opportunamente compilato con i dati dimensionali (addetti, fatturato e attivo patrimoniale) della PMI Richiedente e sottoscritto con Firma Digitale dal Legale Rappresentante.

Il **Documento 6b** è dedicato alle PMI **Richiedenti che hanno con altre Imprese anche solo una delle relazioni** fra quelle puntualmente elencate nel precedente Capitolo 3. “Focus su dimensioni di Impresa e De Minimis” e indicate nel Documento stesso.

Il Documento 6b deve essere opportunamente compilato con i nominativi e i codici fiscali delle Imprese con le quali la PMI Richiedente ha una relazione, diretta o indiretta, con i dati dimensionali dell’Impresa Richiedente e con i dati dimensionali delle Imprese (Collegate o Associate) con le quali l’Impresa Richiedente ha una relazione, diretta o indiretta. Il Documento 6b deve essere sottoscritto con Firma Digitale dal Legale Rappresentante.

Il **Documento 7** e il **Documento 8** sono funzionali alla verifica del rispetto dei limiti previsti dal De Minimis.

Il Documento 7 – e quindi ove applicabile il Documento 8 – **sarà richiesto** **solo se si sta richiedendo un Aiuto De Minimis**, cioè se nel Progetto presentato è incluso anche solo uno dei seguenti Piani di Investimento/Attività (di cui alla tabella riportata nel Capitolo 1 del Disciplinare):

F3 – Piani di Investimento Materiali e Immateriali - in “De Minimis”

J2 – Piani di Investimento per la riduzione degli impatti ambientali - in “De Minimis”

K2 – Spese per Servizi di Consulenza alle PMI riguardanti (i) la Preparazione del Progetto e della richiesta di Sovvenzione e (ii) la Rendicontazione del Progetto

L – Piani di Investimento Materiali ed Immateriali e Servizi specialistici per il rafforzamento strutturale delle imprese della filiera dell’industria cinematografica (diretta e indiretta).

Si precisa che **in caso di Aggregazioni Temporanee** il Documento 7 sarà richiesto da Lazio Innova, **solo ai Partner che, in base al Progetto presentato sosterranno spese sulle quali è richiesto un Aiuto De Minimis**.

In tal caso, **il Documento 7 deve essere compilato dal Richiedente anche se non ha richiesto o ottenuto Aiuti De Minimis** nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti e se non ne hanno richiesti né ottenuti le Imprese facenti parte dell’Impresa Unica.

In presenza di altri Aiuti De Minimis eventualmente richiesti o ottenuti dal Richiedente e dalle altre Imprese facenti parte della Impresa Unica (Collegate direttamente e indirettamente per il tramite di altre Imprese), il Documento 7 deve essere opportunamente compilato riportando tali dati.

Il Documento 7 deve essere sottoscritto con Firma Digitale dal Legale Rappresentante.

Il **Documento 8** è una dichiarazione che deve essere resa, **solo nel caso in cui si sta chiedendo un Aiuto De Minimis**, da ogni Impresa, diversa dal Richiedente, che faccia parte dell’Impresa Unica, ossia dalle Imprese Collegate, direttamente o per il tramite di altre Imprese, con l’Impresa Richiedente.

**In caso di Aggregazioni Temporanee** il Documento 8 deve essere compilato dalle Imprese facenti parte dell’Impresa Unica in relazione ad ogni Partner che in base al Progetto presentato sosterrà spese sulle quali è richiesto un aiuto De Minimis.

Il Documento 10, opportunamente compilato, deve essere sottoscritto con Firma Digitale dal Legale Rappresentante dell’Impresa che rilascia la dichiarazione.

E’ fatto salvo il caso in cui il Richiedente possa dichiarare direttamente i dati relativi ad altre Imprese, ricorrendo l’obbligo di bilancio consolidato di cui all’art. 25 del D.Lgsl. n. 127 del 9 aprile 1991 ed anche nei casi di esonero o esclusione di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 127 del 9 aprile 1991

1. Non sono considerate Imprese Associate i soci che detengono con una partecipazione in misura pari o superiore al 25% e comunque inferiore alla maggioranza (in quanto altrimenti sarebbero considerate Collegate ai sensi del punto 1) che rientrano nelle seguenti categorie: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolari attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate (*business angels*) – a condizione che il totale investito da tali soggetti non sia superiore a 1.250.000 euro; università o centri di ricerca senza scopo di lucro; investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 mila abitanti. La relazione di cui al punto 1 (iii) si presume non esistente nei casi in cui tali soggetti non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sono fatte salve le eccezioni indicate nella nota precedente [↑](#footnote-ref-2)
3. Con riferimento all’esempio grafico se l’impresa C avesse un bilancio consolidato che già comprende i dati di bilancio dell’Impresa Richiedente e delle Imprese D, E e F, ai dati di tale bilancio consolidato andrebbero sommati solo i dati delle Imprese A e B e, pro quota, delle Imprese del “gruppo associato” H, G e I (o, pro quota, i dati dell’impresa H, ove il suo bilancio consolidato comprendesse già i dati delle Imprese G e I). [↑](#footnote-ref-3)
4. Si tratta delle eccezioni riportate nella parte INDICAZIONI GENERALI della presente sezione, relativamente alle Imprese Associate (società pubbliche di partecipazione; università o centri di ricerca senza scopo di lucro; investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 mila abitanti), sempre che non si configuri un rapporto di controllo. [↑](#footnote-ref-4)